

CIRCOLARE N. 2/2024

TASSA LIBRI SOCIALI 2024: TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

Si rammenta che il 18 marzo scade il termine per procedere al versamento della tassa annuale sui libri sociali. Si riassumono, qui di seguito, le regole per il pagamento della tassa in esame:

sono obbligate al pagamento della tassa le **società di capitali** (Srl, Spa e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in **liquidazione volontaria**.

Sono invece **escluse** dal versamento della tassa:

- Le società di capitali **fallite**, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- Le **società cooperative e di mutua assicurazione**;
- Le **imprese individuali**;
- Le **società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**;
- I **consorzi** tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- Gli **enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato**.

Ricordiamo che la **vidimazione iniziale**, attualmente, è prevista solo per i **libri sociali obbligatori** (articolo 2421 cod. civ.).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

- Libri dei **soci**;
- Libro delle **obbligazioni**;
- Libro delle **adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**;
- Libro delle **adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**;

- Libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni del collegio sindacale**;
- Libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni del comitato esecutivo**;
- Libro delle **adunanze** e delle **deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti**;
- **Ogni altro libro o registro** per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali.

Pertanto, vanno **numerati e bollati** presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un **notaio**, mentre gli **altri libri contabili** previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle **norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) **non devono essere vidimati**. Per tali registri, l'unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla **numerazione progressiva** delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l'applicazione dell'**imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri contabili**, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.

L'ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, essendo pari a:

- **309,87 euro**, se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l'importo di € 516.456,90;
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Si evidenzia che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il **1° gennaio** dell'anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, il **1° gennaio 2024**.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda che si tratti di **prima** o **successiva annualità**:

- Il versamento per l'anno di inizio attività va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a:** "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono costituite dopo il **1° gennaio 2024** hanno già effettuato con queste modalità il **versamento per il 2024**.
- Il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il **16 marzo di ciascun anno**, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "**7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, per l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (**2024**).

Può essere compensato con eventuali crediti disponibili:

Tipologia versamento		Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo "a debito" senza compensazione		Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con compensazione	Saldo a debito	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)
	Saldo a zero	

REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO

Relativamente **all'omesso / ritardato versamento** della tassa annuale, a seguito della soppressione del comma 3, dell'art. 9, DPR n. 641/72 in sede di revisione del sistema sanzionatorio introdotta dal D.Lgs. n. 473/97, **non è più prevista una specifica sanzione.**

Ciò ha portato a ritenere che la sanzione applicabile per la violazione in esame dovesse essere riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 471/97, anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze nella Circolare 25.1.99, n. 23/E ha precisato che "il Titolo II del d.lgs. n. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta".

Secondo tale interpretazione, all'omesso / ritardato versamento della tassa annuale risulta quindi applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi ex art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione sarebbe pari al:

- **30%** dell'importo dovuto;
- **15%** se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- **1%** per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

Merita evidenziare che l'Agenzia delle Entrate e talune Camere di Commercio indicano nei rispettivi siti Internet che la **sanzione irrogabile** alla violazione in esame è compresa tra il 100% e il 200% come previsto dal comma 1 del citato art. 9, in base al quale

"chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima".

Ciò si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento.

REGOLARIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO

L'omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite "ravvedimento" applicando le seguenti sanzioni ridotte.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo 0,1% all'1,4% (1% x 1/10)	Entro 14 giorni dalla scadenza (0,1% per ogni giorno di ritardo)
1,50% (15% x 1/10)	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67% (15% x 1/9)	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% (30% x 1/8)	Entro 1 anno (dal 16.3)
4,29% (30% x 1/7)	Entro 2 anni (dal 16.3)
5% (30% x 1/6)	Entro il termine di accertamento

L'importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale pari:

– al 5 % dall'1.1.2023;

– al 2,5% dall'1.1.2024.

In caso di **“tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta**, quest'ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.

Così ad esempio, in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, è pari allo 0,3% (0,1% x 3).

Quanto sopra è stato “recepito”, ad opera del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97 che disciplina il caso in cui l'imposta sia versata in ritardo e la regolarizzazione (perfezionamento), tramite corresponsione degli interessi e della sanzione, intervenga successivamente rispetto al versamento tardivo dell'imposta.

In presenza di tale fattispecie:

- la **sanzione** applicabile corrisponde a quella **riferita all'integrale tardivo versamento**;
- gli **interessi** sono dovuti per il **periodo del ritardo**;
- la misura della **riduzione** della sanzione è **riferita al momento del perfezionamento del ravvedimento e pertanto al momento di corresponsione della sanzione** e non a quello, antecedente, di versamento dell'imposta.

Si rammenta infine che il **versamento**:

- della **tassa cumulativamente agli interessi** va effettuato tramite il mod. F24;
- della **sanzione** va effettuato tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati.

campo 6	→	codice ufficio "RCC"
campo 9	→	causale "SZ"
campo 10	→	anno di riferimento della tassa
campo 11	→	codice tributo "678T"

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.


Studio Truppa – Medici